

CORSO DI FORMAZIONE MANAGERIALE PROJECT MANAGEMENT PER RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DALLA FASE DI AFFIDAMENTO ALLA FASE ESECUTIVA

Relatore Avv. Samantha Battiston

Modulo 4

II DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il RUP quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Casi in cui Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve essere soggetto diverso dal RUP

Compiti del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Responsabilità del Direttore dell'Esecuzione del Contratto

RUP: art. 15 primo comma D.Lgs. n. 36 del 2023

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) **per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.**

Art. 15 quarto comma : i responsabili di fase

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.** Le relative **responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase**, ferme restando le **funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.**

INTRODUZIONE DELLA FIGURA DEL RESPONSABILE DI FASE

Allegato I.2. Art. 6

1. **Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, coordina il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata.** Per la fase dell'esecuzione vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

7. Per i contratti aventi ad oggetto **servizi e forniture** le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, **di norma, dal RUP**, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

Qualora le Amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una Amministrazione Pubblica, **l'incarico è affidato con le modalità previste dal Codice.**

10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

9. Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l'attività di direzione dell'esecuzione, si applica il comma 6.

6. Salvo che non sia diversamente previsto nel bando di gara per la progettazione, le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche affidano l'attività di direzione dei lavori ai propri dipendenti; in mancanza, la affidano ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche, previo accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora le amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l'incarico è affidato con le modalità previste dal codice.

PUBBLICAZIONE AVVISO PER CERCARE SOGGETTI IN ALTRE PA

IN CASO DI AFFIDAMENTO ESTERNO IL PROVVEDIMENTO VA MOTIVATO

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

Qualora le Amministrazioni di cui al primo periodo non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una Amministrazione Pubblica, **l'incarico è affidato con le modalità previste dal Codice.**

Scelta di soggetti con specifiche competenze afferenti l'oggetto del servizio

Se il soggetto interno non ha competenze impone caso di danni l'assicurazione potrebbe non rispondere

In caso di incarico esterno occorre inquadrare le competenze professionali richieste

Articolo 5 Allegato I.2

Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - a) di almeno un anno per gli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice
 - b) di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alla soglia di cui all'articolo 14 del codice
3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze.

Articolo 114 - Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

10. Per i contratti di servizi e forniture individuati ai sensi del comma 8, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell'esecuzione secondo quanto previsto dall'allegato II.14.

SERVIZI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

DIRETTORE OPERATIVO Collabora per verificare che singole prestazioni siano eseguite correttamente
La complessità del servizio implica la necessità di soggetti che hanno specifiche competenze

SCELTA DEL DIRETTORE DELLA ESECUZIONE

Allegato I.2. Art. 8

3. Il RUP svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, **anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.**

4. Il direttore dell'esecuzione del contratto **è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:**

- a) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- e) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ART. 75 D.Lgs. n. 209 del 2'24 correttivo appalti (Modifiche all'Allegato I. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

il comma 4 è sostituito dal seguente: **"4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 32 dell'allegato II.14."**

ALLEGATO II.14

Articolo 32.

Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.

ALLEGATO II.14

Articolo 32. Modificato dal correttivo d.lgs.n. 209 del 2024 Servizi e forniture di particolare importanza.

2. Sono considerati servizi di particolare importanza, **gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e indipendentemente dall'importo**, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

ALLEGATO II.14

Articolo 32. Modificato dal correttivo d.lgs.n. 209 del 2024 Servizi e forniture di particolare importanza.

In via di prima applicazione **possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo**, anche i seguenti servizi:

- a) servizi di telecomunicazione;
- b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- c) servizi informatici e affini;
- d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e) servizi di consulenza gestionale e affini;
- f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- h) servizi alberghieri e di ristorazione;
- i) servizi legali;
- l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- m) servizi sanitari e sociali;
- n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

3. Ferma restando l'individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.

Modificato dal d.lgs.n.209 del 2024

3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.

4. Per l'esecuzione dei contratti previsti dal presente articolo la stazione appaltante **può** nominare, su indicazione del direttore dell'esecuzione e **sentito il RUP**, uno o più **assistenti** con funzioni di direttore operativo per svolgere, su espressa disposizione del direttore dell'esecuzione, ogni utile e complementare compito rientrante nel novero delle funzioni attribuite a quest'ultimo.

Articolo 9. Allegato I.12

Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, nei casi di acquisti aggregati, le stazioni appaltanti **nominano un RUP per ciascun acquisto.**

2. Il RUP, **in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato**, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
 - a) programmazione dei fabbisogni;
 - b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
 - c) **esecuzione contrattuale;**
 - d) **verifica della conformità delle prestazioni.**

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l'uso delle piattaforme digitali di cui all'articolo 25.

Articolo 115 - Controllo tecnico contabile e amministrativo

4. Nei contratti di cui al comma 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al comma 2, secondo periodo.

5. Le piattaforme digitali di cui ai commi 1 e 3 garantiscono il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23, per l'invio delle informazioni richieste dall'ANAC ai sensi dell'articolo 222, comma 9.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

1. Gli oneri **relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10** sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. ~~In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.~~

Periodo soppresso dall'art. 72 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- programmazione della spesa per investimenti;
- responsabile unico del progetto;
- collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento)
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;

Allegato I.10 Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure

- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- **direzione dell'esecuzione;**
- **collaboratori del direttore dell'esecuzione**
- **coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;**
- collaudo tecnico-amministrativo;
- **regolare esecuzione;**
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).
- coordinamento dei flussi informativi D.lgs. n. 209 del 2024

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

2. Le **stazioni appaltanti e gli enti concedenti** destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture **nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione**. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dal proprio personale.

modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

PARERE MIT n. 2721/2024

Il MIT ha chiarito che la sola nomina del DEC non è sufficiente per l'incentivazione.

Infatti, per essere incentivabili, i servizi e le forniture devono rientrare nei casi di “particolare importanza”, come specificato nell'Allegato II.14, articolo 32, del Codice

parere della Corte dei Conti della Campania n.191/2023

Negli appalti di servizi e forniture, la particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni – da cui discende la nomina del direttore dell’esecuzione come figura distinta dal RUP – rappresenta il presupposto applicativo del sistema incentivante, che consente di derogare, in via eccezionale, al principio di onnicomprensività della retribuzione già in godimento

Sezione Regionale del Piemonte della Corte dei Conti, Deliberazione dell'11 settembre 2024, n. 145

ha confermato il principio che ai fini dell'erogazione dell'incentivo è necessario sussista la particolare complessità con il conseguente rinvio all'art. 32 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

3. L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

4. L'incentivo di cui al comma 3 è **corrisposto dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo di cui al comma 2.** L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dal **proprio personale**, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente o del responsabile di servizio.

Sostituito dall'art. 16 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, **escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente**, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.

6. Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) **l'efficientamento informatico**, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

7. Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) **per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;**

Lettera sostituita dall'art. 16 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

b) per la **specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;**

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 45 - Incentivi alle funzioni tecniche

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse al personale di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 116 - Collaudo e verifica di conformità

5. Per i contratti di servizi e forniture **la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione**. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.

modificato dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

v) vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32. Fermo restando il **rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.**

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

- a) esercitare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Tali attività devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale;
- b) coadiuvare le attività delle centrali di committenza nella realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti;
- c) dare avvio all'esecuzione delle prestazioni, dopo che il contratto è divenuto efficace, sulla base delle disposizioni del RUP e fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e le direttive necessarie

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

Laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale, firmato anche dall'esecutore, nel quale sono contenute le indicazioni sugli ambienti ove si svolgono le prestazioni e la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività. Nel verbale di avvio dell'esecuzione sono raccolte le contestazioni dell'esecutore finalizzate a far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali. **Nei casi consentiti dal codice il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza e, in tale secondo caso, indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire;**

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

verificare la presenza negli ambienti di intervento delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, accertando l'effettivo svolgimento della parte di prestazioni a essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato, registrando le relative ed eventuali contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite in subappalto e rilevando l'eventuale inosservanza da parte di quest'ultimo delle relative disposizioni, provvedendo, in tal caso, a darne segnalazione al RUP;

valutare la qualità e l'adeguatezza della fornitura o del servizio sulla base degli standard qualitativi, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, previsti dal contratto o dal capitolato e soggetti alle eventuali migliorie autorizzate dalla stazione appaltante;

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

redigere periodiche e sistematiche relazioni sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;

garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

curare la disponibilità della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte dall'esecutore;

segnalare tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali;

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 comma 2 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36 del 2023

attestare lo svolgimento proficuo delle prestazioni in rapporto ai positivi risultati della gestione;

provvedere al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata e comunica l'accertamento al RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti;

dopo la comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione delle prestazioni, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali



Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023

Il collaudo finale o **la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.** Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti.

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 modificato dall'art. 40 del d.lgs.n.209 del 2024

5. Per i contratti di **servizi e forniture** la **verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione**. Per servizi e forniture caratterizzati da **elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità **diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto**. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il comma 4.*

Gli oneri vengono liquidati con le modalità di cui all'articolo 29-bis. dell'allegato II.14

Articolo 29-bis. dell'allegato II.14

D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Compenso della segreteria.

1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.

Articolo 29 dell'allegato II.14 D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attività di collaudo è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso è determinato con le modalità stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali è determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.

Articolo 29 dell'allegato II.14 D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

2. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti per l'attività di collaudo tecnico- amministrativo, si considera l'importo risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.

2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non è calcolato interamente per ogni componente ma è aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed è calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.

2-ter Il rimborso delle spese può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione dei compensi dei collaudatori sono a carico degli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere **sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14.**

Art. 116 del D.Lgs. 36 del 2023 inserito dall'art. 40 del D.Lgs. 31/12/2024, n. 209

8. Le modalità tecniche e i tempi della verifica di conformità sono stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato. La cadenza delle verifiche può non coincidere con il pagamento periodico delle prestazioni in modo tale da non ostacolare il regolare pagamento in favore degli operatori economici.

9. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

Le Stazioni Appaltanti devono definire in modo chiaro e dettagliato le modalità di svolgimento dei controlli già nel disciplinare di gara, assegnando precise responsabilità ai soggetti coinvolti (RUP e DEC). È quindi fondamentale che le Stazioni Appaltanti dotino questi soggetti delle risorse e della formazione necessarie per svolgere i controlli in modo efficace, evitando formalità burocratiche.

Visto L'articolo 1 del codice, che afferma il principio per cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Considerate Le numerose anomalie ed irregolarità riscontrate in seguito ad una capillare attività di vigilanza d'ufficio su appalti di servizi di diversa tipologia, finalizzata a stimare la correttezza, la completezza e l'efficacia dei controlli operati dalle stazioni appaltanti nella fase di esecuzione.

Considerato Che la fase di esecuzione degli appalti assume notevole rilevanza, in quanto in essa si traduce la cura dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara e ciò può avvenire se l'appaltatore selezionato adempie correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo l'appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dai documenti contrattuali.

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

È necessario nella predisposizione della documentazione provvedere **alla delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli nel caso concreto nonché prevedere l'effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l'individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall'offerta tecnica dell'appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore.**

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

È, altresì, opportuno prevedere sempre in **maniera esaustiva le fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento.**

Del pari, **costituisce buona prassi prevedere**, nella documentazione contrattuale, specifiche modalità di verifica e controllo delle **migliorie offerte dall'appaltatore in sede di partecipazione alla gara, oltre che le specifiche conseguenze connesse all'inadempimento rispetto alle stesse o alla difformità rispetto a quanto offerto.**

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

A tale riguardo è stato riscontrato nello svolgimento dell'attività di vigilanza condotta, che il controllo operato dai DEC e dai RUP è solo successivo e prende spesso avvio da segnalazioni dei fruitori del servizio o dai feedback negativi correlati ad avvenimenti critici e patologici delle prestazioni rese dall'appaltatore.

Simili forme di controllo non possono essere qualificate come adeguate e sufficienti, non risultando conformi a quanto prescritto dalla normativa di riferimento, che anzi impone una puntuale verifica (attiva) sull'esatto adempimento delle obbligazioni previste dai documenti contrattuali, integrati dall'offerta tecnica, anche sotto il profilo qualitativo

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

Implementazione della struttura organizzativa deputata ad espletare i controlli.

Al fine di permettere ai soggetti deputati all'espletamento dei controlli in fase esecutiva di svolgere adeguatamente i compiti attribuiti, è necessario che ogni stazione appaltante fornisca loro la formazione più appropriata, nonché le risorse e la strumentazione più adeguata, anche in termini di personale, per garantire la completezza, la correttezza e l'effettività del controllo. Ciò anche in considerazione della particolare complessità e rilevanza delle attività svolte. A tal proposito si richiama l'attenzione sulla centralità attribuita nel nuovo codice dei contratti pubblici al principio di risultato, declinato come attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. In particolare, detto principio costituisce criterio prioritario, tra l'altro, per valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.

Per contro, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti all'Autorità sono state riscontrate, di frequente, lacune organizzative e strutturali delle unità operative preposte dalle stazioni appaltanti, alla direzione e al controllo sull'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

È imprescindibile che i DEC ed i RUP svolgano, con proprietà, tutte le funzioni loro attribuite... non limitandosi ad attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile, risultando necessario che le attestazioni di regolare esecuzione facciano riferimento a **criteri di misurabilità effettivi, utilizzati per la verifica anche qualitativa delle prestazioni rese.**

.. la corretta esecuzione del servizio, dal punto di vista qualitativo e quantitativo .. deve essere oggetto di un'articolata attività di verifica, svolta dai soggetti deputati ad accertare la conformità delle prestazioni rese dall'operatore economico, rilasciando le attestazioni periodiche di regolare esecuzione del servizio.

L'attività di vigilanza condotta dall'Autorità ha evidenziato, invece, che, nella maggior parte dei casi esaminati, i soggetti preposti ai controlli si limitano ad effettuare unicamente attività di natura formale, non fornendo alcuna dimostrazione concreta dell'effettivo svolgimento dei controlli stessi, anche dal punto di vista sostanziale.

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

L'articolo 31 comma 2 dell'Allegato II. 14 al codice dei contratti prevede che le attività di controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto negli appalti di servizi e forniture **«devono essere esercitate mediante l'utilizzo di criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale»**.

.. la mancata verbalizzazione dei controlli svolti da parte dei DEC e dei RUP non permette in alcun modo di dare evidenza delle verifiche eseguite, del relativo esito e dei criteri di misurabilità utilizzati per svolgere i controlli sulle prestazioni rese dall'appaltatore in sede esecutiva.

La **verbalizzazione delle attività di controllo assume ancora più rilevanza negli affidamenti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, anche in relazione alla possibilità di documentare l'effettivo svolgimento delle prestazioni connesse alla proposta migliorativa contenuta nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, successivamente contrattualizzata e divenuta parte integrante delle obbligazioni assunte dall'appaltatore.

Delibera ANAC n. 497/2024 DEL 29 OTTOBRE 2024

Si rammenta, infine, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti ad utilizzare le piattaforme digitali di approvvigionamento anche per la gestione della fase esecutiva. Tale utilizzo consente di tracciare in assoluta trasparenza e in tempo reale tutte le attività svolte, dando adeguata contezza di ogni passaggio e di ogni valutazione effettuata.

Si raccomanda quindi di utilizzare al meglio tali strumenti che, oltre a semplificare la gestione delle attività di competenza, consentono anche di seguire percorsi predefiniti e standardizzati, riducendo al minimo gli errori e le omissioni.

COMPITI DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Responsabilità del Direttore dell'esecuzione del Contratto

Per il Direttore dell'Esecuzione del Contratto sussistono le stesse responsabilità di carattere disciplinare e amministrativo del Direttore dei Lavori salve le responsabilità penali legate ad attività specifiche che la legge demanda al direttore dei lavori

Quesito: Si chiede un chiarimento circa l'applicabilità del codice dei contratti ad affidamento di servizi in house providing, in considerazione di quanto previsto dall'art. 13 co. 2 e dall'art. 2 co. 1 lett. m) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023. In particolare, se si applichi la previsione (art. 32 all. II.14 D.lgs. n. 36/2023) per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup per servizi e forniture di particolare importanza (es. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro), nel caso di affidamento in house di un servizio per cui normalmente sarebbe obbligatoria la nomina del Dec. Se il codice dei contratti non si applica agli affidamenti in house, allora il Rup è solo quello ai sensi della L. 241/90 e non il Responsabile unico del progetto del D.lgs. n. 36/2023 ?

Risposta: Negli affidamenti in house non deve essere nominato un DL o un DEC, in quanto l'ente affidante compie nei confronti del soggetto in house il c.d. controllo analogo, ossia attività di controllo come se il soggetto in house fosse un ufficio interno dell'ente affidante. Il controllo analogo assolve già (e supera) i compiti del DL e DEC. Il RUP vi è ma solo ai fini della richiesta del CIG e del monitoraggio dell'affidamento, mediante la scheda di monitoraggio A3_6. Resta ferma la nomina del DEC e DL in capo alla società in house per gli affidamenti e gli appalti di propria competenza. (Parere MIT n. 2871/2024)



GRAZIE PER LA ATTENZIONE

AVV. SAMANTHA BATTISTON